

CITTA' DI LEGNAGO

S T A T U T O

Testo coordinato

APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI 24 SETTEMBRE 1991, N. 98, 30 SETTEMBRE 1991, N. 100, 4 OTTOBRE 1991, N. 101, 5 FEBBRAIO 1992, N. 21, 15 GIUGNO 1992, N. 65, 13 LUGLIO 1992, N. 94 E 14 LUGLIO 1992, N. 97; MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 38 DEL 21 MARZO 1994, N. 138 DEL 19 DICEMBRE 1995, N. 139 DEL 20 DICEMBRE 1995, N. 19 DEL 29 FEBBRAIO 1996 E N. 91 DEL 29 NOVEMBRE 2001.

PUBBLICATO SUL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO N. 119 DEL 27 NOVEMBRE 1992 E, PER LE MODIFICHE, SUL N. 42 DEL 20 MAGGIO 1994, SUL N. 49 DEL 24 MAGGIO 1996 E SUL N. 41 DEL 19 APRILE 2002.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 27 NOVEMBRE 1992 AL 28 DICEMBRE 1992, E DAL 20 MAGGIO 1994 AL 19 GIUGNO 1994 PER LE MODIFICHE INTRODOTTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 21 MARZO 1994; DAL 7 MAGGIO 1996 AL 6 GIUGNO 1996 PER LE MODIFICHE ADOTTATE CON DELIBERAZIONI 19 DICEMBRE 1995, N. 138, 20 DICEMBRE 1995, N. 139 E 29 FEBBRAIO 1996, N. 19; DAL 14 DICEMBRE 2001 AL 14 GENNAIO 2002 PER LE MODIFICHE ADOTTATE CON DELIBERAZIONE 29 FEBBRAIO 2001, N. 91.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.51 DEL 30 SETTEMBRE 2004 E N. 66 DEL 21 OTTOBRE 2004.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 22 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2004.

PUBBLICATO SUL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO N. 114 DEL 12.11.2004.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39 DEL 27 GIUGNO 2013.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 05 AGOSTO 2013 AL 03 SETTEMBRE 2013.

PUBBLICATO SUL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO N. 71 DEL 16.08.2013.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 DEL 18 LUGLIO 2018.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 23 LUGLIO 2018 AL 21 AGOSTO 2018.

PUBBLICATO SUL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO N. 77 DEL 3 AGOSTO 2018.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 19 FEBBRAIO 2020.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 3 MARZO AL 1° APRILE 2020.

PUBBLICATO SUL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO N. 31 DEL 13 MARZO 2020.

TITOLO I°: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE E AUTONOMIA	pag. 5
Art. 2 - FUNZIONI DEL COMUNE	pag. 5
Art. 3 - STEMMA, GONFALONE	pag. 6
Art. 4 - TERRITORIO	pag. 6
Art. 5 - COLLABORAZIONE	pag. 6

TITOLO II°: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 6 - ORGANI	pag. 7
Art. 7 - CONSIGLIO COMUNALE:ELEZIONE E COMPOSIZIONE	pag. 7
Art. 8 - CONSIGLIO COMUNALE:FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI	pag. 7
Art. 9 - CONSIGLIO COMUNALE: PRIMA SEDUTA	pag. 7
Art. 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 8
Art. 11 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE	pag. 8
Art. 12 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI	pag. 8
Art. 13 - VOTO PALESE E SEGRETO	pag. 8
Art. 14 - QUORUM DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE	pag. 9
Art. 15 - MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	pag. 9
Art. 16 - ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE	pag. 9
Art. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 9
Art. 18 - REGOLAMENTO INTERNO	pag. 10
Art. 19 - COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICA INTERNA	pag. 10
Art. 20 - DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	pag. 10
Art. 21 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	pag. 11
Art. 22 - GRUPPI CONSILIARI	pag. 11
Art. 23 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	pag. 11
Art. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI	pag. 11
Art. 25 - ELEZIONE DEL SINDACO	pag. 12
Art. 26 - LA GIUNTA COMUNALE: COMPETENZA E ATTRIBUZIONI	pag. 12
Art. 27 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA	pag. 12
Art. 28 - REQUISITI PER LA NOMINA AD ASSESSORE - INCOMPATIBILITA'	pag. 12
Art. 29 - NOMINA DELLA GIUNTA	pag. 12
Art. 30 - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE. REVOCA DEGLI ASSESSORI	pag. 13
Art. 31 - DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE	pag. 13
Art. 32 - MOZIONE DI SFIDUCIA	pag. 13
Art. 33 - DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	pag. 13
Art. 34 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	pag. 13
Art. 35 - IL SINDACO	pag. 14
Art. 36 - FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI	pag. 14
Art. 37 - SOSTITUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI	pag. 14
Art. 38 - POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO	pag. 15
Art. 39 - DISPOSIZIONI COMUNI:ASTENSIONE OBBLIGATORIA	pag. 15
Art. 40 - REQUISITI PER LE NOMINE PRESSO ENTI,	

AZIENDE O ISTITUZIONI	pag. 15
Art.40bis-NOMINE IN RAGIONE DEL MANDATO ELETTIVO	pag. 15

TITOLO III°: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	pag. 17
Art. 42 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI	pag. 17
Art. 43 - LA VALORIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI	pag. 17
Art. 44 - CONSULTAZIONI	pag. 18
Art. 45 - L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI	pag. 18
Art. 46 - LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI	pag. 18
Art. 47 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE	pag. 19
Art. 48 - REFERENDUM: PRINCIPI E LIMITI	pag. 19
Art. 49 - POTERI DI INIZIATIVA	pag. 19
Art. 50 - OGGETTI DEL REFERENDUM	pag. 19
Art. 51 - EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO	pag. 19
Art. 52 - REVOCA E SOSPENSIONE DEL REFERENDUM	pag. 20
Art. 53 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM	pag. 20
Art. 54 - DIFENSORE CIVICO: ISTITUZIONE	pag. 20
Art. 55 - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	pag. 20
Art. 56 - DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO	pag. 21
Art. 57 - FUNZIONI	pag. 21
Art. 58 - MODALITA' D'INTERVENTO	pag. 21
Art. 59 - RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 21
Art. 60 - TRATTAMENTO ECONOMICO	pag. 21

TITOLO IV°: ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 61 - IL SEGRETARIO COMUNALE	pag. 22
Art. 62 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO	pag. 22
Art. 63 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE	pag. 22

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art. 64 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI	pag. 23
Art. 65 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	pag. 23
Art. 66 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI	pag. 23

I DIRIGENTI

Art. 67 - FUNZIONE DIRIGENZIALE	pag. 24
Art. 68 - COMPITI DEI DIRIGENTI	pag. 24
Art. 69 - RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI	pag. 25
Art. 70 - INCARICHI DI DIRIGENZA	pag. 25
Art. 71 - COLLABORAZIONI ESTERNE	pag. 26

TITOLO V°: FINANZA - CONTABILITA' CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 72 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO	pag. 27
Art. 73 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI	pag. 27
Art. 74 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE	pag. 27
Art. 75 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI	pag. 28
Art. 76 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	pag. 28

Art. 77 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 29
Art. 78 - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE	pag. 29
Art. 79 - APPALTI E CONTRATTI: PROCEDURE NEGOZIALI	pag. 29
Art. 80 - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE: FINALITA'	pag. 29
Art. 81 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	pag. 30

TITOLO VI°: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 82 - SERVIZI COMUNALI	pag. 31
Art.82bis-GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A RILEVANZA ECONOMICA	pag. 31
Art.82ter-GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA	pag. 31
Art. 83 - GESTIONE IN ECONOMIA	pag. 32
Art. 84 - LA CONCESSIONE A TERZI	pag. 32
Art. 85 - LE AZIENDE SPECIALI	pag. 32
Art. 86 - LE ISTITUZIONI	pag. 33
Art.86bis-ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	pag. 33
Art. 87 - LE SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA	pag. 33

TITOLO VII°: FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 88 - CONVENZIONI	pag. 35
Art. 89 - CONSORZI	pag. 35
Art. 90 - ACCORDI DI PROGRAMMA	pag. 35

TITOLO VIII°: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Art. 91 - COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	pag. 37
Art. 92 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	pag. 37
Art. 93 - REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI	pag. 37
Art. 94 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA	pag. 37

TITOLO IX°: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 38
-----------------------------	---------

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E AUTONOMIA

Il Comune di Legnago è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione Veneto, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, e fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia indicati dalla Costituzione, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune tutela la vita umana in tutte le sue espressioni. E' al servizio della persona, del cittadino e della famiglia, a partire da coloro che si trovano in difficoltà.
Pertanto:
 - promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali;
 - sviluppa efficienti servizi ed attività di promozione ed assistenza sociale agli anziani;
 - tutela l'infanzia ed i minori e, riconoscendo al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell'educazione morale e civica dei figli, assicura l'erogazione dei servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito;
 - attua politiche e progetti speciali volti a prevenire il disagio e le devianze giovanili;
 - riconosce i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali;
 - riconosce altresì i diritti e la funzione delle associazioni, ne garantisce l'autonomia, ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo.
 - riconosce la libertà di cultura e di istruzione sostenendo la funzione sociale delle scuole libere.
4. Il Comune realizza il coordinamento degli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti disabili, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale, attraverso la propria struttura operativa deputata alla gestione dei servizi sociali.
5. Il Comune realizza nel proprio ordinamento i principi in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adeguando ad essi la regolamentazione dei tributi comunali.
6. Il Comune pone fra gli obiettivi principali della propria azione amministrativa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storico-artistiche, archeologiche e della cultura veneta, nell'interesse della collettività e in funzione del miglioramento della qualità della vita; ripudia ogni forma di violenza e di razzismo; riconosce la pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli; valorizza e tutela il lavoro in tutte le sue espressioni.

ART. 3 - STEMMMA, GONFALONE

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma, riconosciuto con Regio Decreto 22 marzo 1923, che è: "d'azzurro alla barca al naturale su acque di verde ondulate d'argento ad un tronco d'albero radicato, nascente dalla barca, nodoso di tre pezzi il superiore a sinistra fogliato di tre, il tutto al naturale, alla vela d'argento, gonfia verso destra, appoggiante al tronco, recante il motto: "INTENDUNT ZEPHIRI" e sotto lo scudo: "COMUNITAS LENIACI". Lo scudo sarà sormontato dalla speciale corona di Comune".
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto col provvedimento di cui sopra che è: "d'azzurro caricato dello stemma di cui sopra e di forma rettangolare".
3. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986 e del regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato dal Sindaco sentita la Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
5. Al Comune, con Regio Decreto del 1882, è stata concessa la medaglia d'oro al valore civile.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1993 al Comune di Legnago è stato concesso il titolo di Città.

ART. 4 - TERRITORIO

1. Il Comune di Legnago comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende oltre al capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, anche le località di Porto, S.Vito, Canove, Terranegra, S.Pietro, Casette, Vangadizza, Vigo e Torretta.
3. Uffici comunali possono essere ubicati anche in tali località.

ART. 5 - COLLABORAZIONE

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può predisporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la costituzione o partecipazione a consorzi, società di capitali, associazioni o fondazioni;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;

TITOLO II°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

ART. 7 - CONSIGLIO COMUNALE: ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. E' Consigliere anziano l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge 25 marzo 1993, n° 81.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e due Vicepresidenti, con le modalità esplicitate nel Regolamento interno del Consiglio medesimo.
4. Il Sindaco non può essere eletto Presidente nè Vicepresidente del Consiglio comunale.

ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE: FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e non possono essere delegate.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, le cui modalità di esercizio vengono precisate nel regolamento di cui all'art. 18. Nel bilancio di previsione dell'Ente devono essere stanziati apposite risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.
4. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Consiglio nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge. Tutte le nomine debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. In caso di nomine di competenza consiliare, per le quali la vigente normativa non contenga una specifica diversa disciplina e ove le nomine da effettuare siano di numero superiore a due, almeno uno dei posti è riservato ad un candidato espresso da gruppi appartenenti alla minoranza consiliare.

ART. 9 - CONSIGLIO COMUNALE: PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta viene convocata dal Sindaco con avvisi da notificare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
3. L'ordine del giorno della seduta deve comprendere nell'ordine:
 - la convalida degli eletti, con l'eventuale surrogazione dei Consiglieri non convalidati e di quelli dimissionari prima della convalida;
 - il giuramento del Sindaco;
 - l'elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice-Presidenti;
 - la comunicazione dei componenti della Giunta comunale.
4. Fino alla elezione del Presidente del Consiglio la seduta viene presieduta dal Consigliere anziano.

ART. 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza con apposito avviso contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione dev'essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al co. 2) è ridotto a due giorni liberi.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - c) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.
5. L'avviso da notificarsi ai Consiglieri deve specificare la data dell'eventuale seconda convocazione del Collegio, nel caso che la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale.

ART. 11 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale dev'essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

ART. 12 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

ART. 13 - VOTO PALESE E SEGRETO

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

ART. 14 - QUORUM DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. In seconda convocazione, che avrà luogo non oltre dieci giorni dalla prima, il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco ed arrotondando il quoziente con decimali all'unità superiore.

ART. 15 - MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti. Nel computo dei votanti non si considerano gli astenuti al fine di determinare il risultato del voto. Gli astenuti e coloro che pur presenti all'interno dell'emiciclo non votano sono considerati presenti per il computo del quorum costitutivo della seduta ma non nel quorum funzionale non concorrendo gli stessi all'adozione dell'atto collegiale.
2. Per la elezione di rappresentanti del Consiglio in Enti, Aziende o Istituzioni, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatte salve, in ogni caso, le riserve a favore della minoranza risultanti da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari.

ART. 16 - ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta ma sono considerati presenti ai fini del voto solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
2. Parimenti è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato fra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero di votanti ai fini di determinare la maggioranza.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, oltre che per gli adempimenti di legge successivi alla sua elezione, dev'essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
2. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa popolare.
3. Il regolamento stabilisce le forme e le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai consiglieri.

4. Il Presidente deve riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In occasione della presentazione del rendiconto dell'anno precedente, il Sindaco riferisce con apposita relazione sui programmi avviati nel corso del passato esercizio, sui mezzi utilizzati e sui risultati conseguiti ed indica le principali azioni che l'Amministrazione intende porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati con l'assunzione del mandato.
6. Per quanto riguarda l'ultimo anno di mandato, limitatamente ai programmi avviati nel corso del precedente esercizio, la relazione di cui al comma 5 va presentata entro il 31 marzo. Il documento deve essere esaminato dal Consiglio uscente prima delle elezioni.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 18 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

ART. 19 - COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICA INTERNA

1. Il Consiglio comunale istituisce una Commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del Comune.
2. La Commissione di vigilanza riferisce al Consiglio periodicamente, secondo le disposizioni del regolamento.
3. La Commissione può richiedere dati e informazioni al collegio dei revisori, indicando temi di verifica e segnalando al Consiglio e alla Giunta le questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.

ART. 20 - DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
4. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale e dei dirigenti.
5. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

ART. 21 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 22 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
Analogamente, il gruppo misto, che è unico e nel quale confluiscono i Consiglieri che, nel corso del mandato, si dimettano dal gruppo consiliare di appartenenza senza aderire ad altro gruppo, non è soggetto al limite minimo di consistenza di cui al comma precedente.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

ART. 23 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo generale dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni;
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla relativa presentazione, prima di assumere deliberazioni nella materie di competenza, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal timbro - datario del protocollo generale dell'Ente.

ART. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio istituisce all'inizio di ogni tornata amministrativa, nel suo seno, Commissioni Consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi delle leggi vigenti, nelle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune all'interno di organi collegiali non elettivi, quali le commissioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina e la designazione di garantire la presenza di entrambi i sessi.
3. La composizione ed il funzionamento delle dette Commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
4. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

5. Il Consiglio Comunale può costituire, in qualsiasi momento, Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive su questioni e materie rientranti nella propria competenza istituzionale.
6. Per la costituzione delle Commissioni speciali ricevono applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
7. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
8. Qualora vengano costituite Commissioni consiliari di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse spetta alla minoranza.

ART. 25 - ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto dal corpo elettorale del Comune secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale deve pronunciarsi sulla convalida del Sindaco in conformità delle norme vigenti in materia.
3. Entro tre mesi dalla convalida, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART. 26 - LA GIUNTA COMUNALE: COMPETENZA E ATTRIBUZIONI

1. La Giunta comunale è organo di collaborazione con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali nello svolgimento delle funzioni che le sono conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta compie, altresì, tutti gli atti di amministrazione, esclusi quelli rientranti nella competenza del Consiglio comunale, che la legge o il Regolamento non attribuiscono alla responsabilità del Sindaco e a quella gestionale del Segretario o dei Dirigenti, fissa gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e ne controlla i risultati.

ART. 27 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco fino ad un massimo di 7 (sette), nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta viene presieduta dal Vicesindaco.

ART. 28 - REQUISITI PER LA NOMINA AD ASSESSORE - INCOMPATIBILITA'

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Il Consigliere comunale che assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 29 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, entro cinque giorni dalla proclamazione della sua elezione.
2. I decreti di nomina devono riportare la firma di accettazione dei designati ed essere controfirmati dal Segretario Generale.
3. All'atto dell'accettazione della nomina gli interessati devono dichiarare, nelle forme previste dall'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

ART. 30 - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE. REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali.
2. Il Sindaco procede alla sostituzione degli Assessori decaduti o dimissionari con le stesse formalità previste per la nomina dal precedente articolo, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima tornata utile.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con decreti motivati, di cui viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima tornata utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

ART. 31 - DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco e la Giunta, di norma, rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta rimane in carica, sotto la presidenza del Vicesindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 32 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del t.u. 267/2000, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio ed acquisita al protocollo generale dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente copia della mozione a tutti i capi-gruppo consiliari.
3. I termini previsti dalla legge per la discussione della mozione di sfiducia decorrono dalla data apposta sul documento dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

ART. 33 - DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Presidente del Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Le dimissioni, che devono rivestire la forma scritta, si considerano presentate nel momento in cui vengono acquisite al protocollo generale dell'Ente.
2. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio comunale e si considerano presentate il giorno stesso: tale circostanza viene fatta constare a verbale dal Segretario Comunale.

ART. 34 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

ART. 35 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed è Ufficiale di Governo nell'esercizio delle funzioni di interesse statale demandategli dalla legge.
2. Quale capo dell'Amministrazione comunale esercita le competenze che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

ART. 36 - FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto.
2. Ha la facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, o al Segretario Generale o ai dirigenti, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, secondo legge.
3. Impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
4. Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede.

ART. 37 - SOSTITUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI

1. L'Assessore che ricopre la carica di vice Sindaco è competente a svolgere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, tutte le funzioni allo stesso attribuite.
2. Ciascun Assessore, nelle materie a lui delegate, ed in base ai contenuti e limiti specificati nella stessa delega, è investito dei poteri propri del Sindaco e svolge le funzioni ad esso spettanti salvo per quelle relative ai servizi di competenza statale.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, comunicate al Consiglio e ad altri organi secondo le rispettive competenze.
5. Il Sindaco può conferire incarichi attinenti alle competenze istituzionali dell'Ente a singoli consiglieri con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 38 - POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le violazioni delle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dal vigente ordinamento.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. Se l'ordinanza adottata a' sensi del co. 3) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 39 - DISPOSIZIONI COMUNI: ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti fino al 4° grado civile compreso.
2. L'obbligo di astensione comporta il divieto di partecipare alla discussione e alla votazione delle deliberazioni di cui al comma precedente.
3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al segretario comunale. In tal caso, il segretario deve allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione e viene sostituito dal vice segretario comunale o, nel caso in cui questo sia assente o impedito, dal componente dell'organo collegiale più giovane di età.

ART. 40 - REQUISITI PER LE NOMINE PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali e istituzioni devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione o della decisione dell'organo da cui la nomina dev'essere effettuata. I requisiti saranno stabiliti dal regolamento.
2. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi delle leggi vigenti, nelle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune all'interno di enti, aziende, ed istituzioni da esso dipendenti od altri organismi, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina e la designazione di garantire la presenza di entrambi i sessi.

ART. 40 bis - NOMINE IN RAGIONE DEL MANDATO ELETTIVO

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del D.L.vo n. 267/2000, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori, presso enti, consorzi, aziende

speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali a partecipazione comunale sia maggioritaria che minoritaria, dipendenti o soggetti a controllo e/o vigilanza del Comune, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.

2. Le deliberazioni che approvano la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi, aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali a partecipazione comunale sia maggioritaria che minoritaria, ovvero successive deliberazioni consiliari, motivano la sussistenza delle ragioni che giustificano il conferimento degli incarichi e delle funzioni in questione al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali.
3. Per le eventuali situazioni pregresse di incompatibilità, le deliberazioni di cui al comma precedente possono essere adottate in tempi successivi.

TITOLO III°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 41 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Consiglio garantisce l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Vengono riconosciuti, pertanto, ai cittadini singoli ed associati, un reale ed immediato potere di intervento e partecipazione per il perseguimento di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, di una maggiore collaborazione dei cittadini con le istituzioni ed una maggiore tutela dei diritti dei cittadini a fronte di possibili inadempimenti.
3. Gli istituti di partecipazione previsti si estrinsecano in:
 - a) forme di collaborazione dei cittadini nell'attività dell'ente e diritto di accesso agli atti amministrativi e alle riformazioni;
 - b) organi di partecipazione;
 - c) referendum e azione popolare;
 - d) difensore civico.

ART. 42 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune afferma il valore della partecipazione come principio organizzativo fondamentale della propria amministrazione.
2. L'attuazione della partecipazione come processo di democratizzazione viene attuata:
 - a) con la valorizzazione delle libere forme associative;
 - b) con la promozione degli organismi di partecipazione.
3. L'apporto delle libere associazioni si esplicita attraverso l'acquisizione di pareri o sollecitando proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività.

ART. 43 - LA VALORIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza le fondazioni e in modo particolare la Fondazione Fioroni e le libere forme associative.
Promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
A tale scopo è istituito l'albo comunale delle libere associazioni e degli organismi di volontariato.
Apposito regolamento disciplinerà i modi e le forme per l'iscrizione all'albo. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da atto formale di costituzione e dallo statuto.
2. Il Comune agevola le Fondazioni e gli organismi associativi nei modi consentiti dalle leggi e definiti dai regolamenti.

3. Le consultazioni della Assemblea delle Fondazioni e degli organismi associativi è obbligatoria per l'adozione del P.R.G. e di varianti generali allo stesso nonché per la programmazione annuale dei servizi sociali. Può essere altresì promossa ed attuata dal Consiglio comunale, dalla Giunta, dalle Commissioni consiliari su qualsiasi altro argomento.
Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti: assicura alle fondazioni e alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori SOCIALE e SANITARIO, dell'AMBIENTE, della CULTURA, dello SPORT, del TEMPO LIBERO, del VOLONTARIATO, della COOPERAZIONE, del MONDO IMPRENDITORIALE, delle PROFESSIONI e del LAVORO.

ART. 44 - CONSULTAZIONI

1. Il Comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini che può avvenire nelle forme e secondo le modalità di seguito riportate, da definire in un apposito regolamento. L'esito della consultazione non è mai vincolante per gli organi deliberanti.
2. E' istituita la consulta dell'economia e del lavoro.
E' inoltre in facoltà del Consiglio comunale di istituire consulte permanenti in relazione a singoli settori di intervento amministrativo, anche su richiesta dell'Assemblea delle Associazioni iscritte all'Albo. Tali consulte, ove istituite, durano in carica quanto il Consiglio comunale.

ART. 45 - L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

ART. 46 - LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro l'oggetto delle richieste, che sia di competenza giuridica del Comune stesso. Copia delle stesse viene trasmessa per conoscenza ai capigruppo consiliari.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati e copia delle stesse viene trasmessa per conoscenza ai capigruppo consiliari.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

ART. 47 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, salvo l'adempimento previsto dal co. 4) dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990 n.241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella L. 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

ART. 48 - REFERENDUM: PRINCIPI E LIMITI

1. E' ammesso l'esperimento di referendum per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e al fine di agevolare il rapporto fra organi elettivi e corpo elettorale.
2. Il referendum ha solo funzione consultiva e può essere proposto su argomenti di esclusiva competenza locale.

ART. 49 - POTERI DI INIZIATIVA

1. I soggetti promotori di referendum sono:
 - a) il Consiglio comunale, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
 - b) gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. In questo caso, l'indizione è consentita quando lo richiedano n° 2.000 elettori. Le firme, apposte in calce al quesito referendario, dovranno essere autenticate ai sensi di legge.

ART. 50 - OGGETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum consultivo può essere indetto su tutte le materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione di quelle relative ai tributi locali, alle tariffe ed ai provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

ART. 51 - EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto almeno il 51% degli iscritti nelle liste elettorali ed i voti favorevoli non siano inferiori al 50% dei votanti.
2. In caso contrario, il quesito è dichiarato respinto e non può essere riproposto se non sia trascorso almeno un periodo di tre anni.
3. Se l'esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro 30 gg. dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 52 - REVOCA E SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

1. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra la dichiarazione di ammissibilità e l'effettuazione del referendum, sia intervenuta una deliberazione comunale nella materia oggetto della proposta, il Comitato di garanti valuta se occorra procedere all'effettuazione stessa, o se la proposta sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione.
2. In caso di scioglimento del Consiglio comunale e nell'ultimo quadrimestre di durata in carica del Consiglio, i quesiti referendari, cui sia stato riconosciuto il requisito di ammissibilità, restano sospesi fino a 60 gg. successivi all'elezione del Sindaco e della Giunta per permettere l'eventuale adozione del provvedimento di cui al precedente comma. In caso di inerzia, il Sindaco dovrà indire il referendum entro i successivi sessanta giorni.

ART. 53 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo saranno stabilite nell'apposito regolamento, che dovrà, fra l'altro, prevedere le seguenti modalità:
 - a) esame del quesito referendario e giudizio complessivo;
 - b) indizione del referendum, operazioni elettorali, proclamazione dei risultati;
 - c) svolgimento di tutte le operazioni elettorali in un unico giorno e possibilità ristretta del numero dei seggi e della loro composizione.
2. Al fine di snellire le operazioni, potrà essere previsto che la partecipazione al voto venga consentita agli elettori con semplice esibizione di apposita "carta elettorale", da utilizzare per tutte le consultazioni referendarie a livello locale. La norma regolamentare prevederà disposizioni per verificarne la validità.

ART. 54 - DIFENSORE CIVICO: ISTITUZIONE

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 55 - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati.
Dopo due votazioni senza esito, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, nella quale si procederà a nuova votazione e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto di 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per scheda segreta.
3. Il difensore civico dev'essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che abbiano compiuto il 40° anno e non superato il 70° anno di età, che siano in possesso del titolo di scuola media superiore o laurea e che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 gg. dalla contestazione.
6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

ART. 56 - DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi violazioni di legge, per gravi inadempienze ai doveri di ufficio o per accertata inefficienza nell'esercizio del mandato, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. In caso di morte, dimissioni volontarie, decadenza o revoca dall'ufficio del difensore civico, il Consiglio comunale provvede all'elezione di un nuovo difensore civico con le modalità previste dall'art. 55 e dall'apposito regolamento, fermo restando il disposto del primo comma del precedente articolo.

ART. 57 - FUNZIONI

1. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, segnalandole al Sindaco e agli altri organi competenti al fine di rimuovere tali situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

ART. 58 - MODALITA' D'INTERVENTO

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure d'intervento del difensore civico e ne stabilisce i mezzi per lo svolgimento dell'attività.

ART. 59 - RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente del Consiglio comunale, che ne inoltrerà copia al Sindaco e ne disporrà l'inserimento all'ordine del giorno della prima tornata consiliare utile.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale alla presenza del difensore civico, che potrà intervenire nel dibattito per fornire chiarimenti, delucidazioni ed ogni altro elemento conoscitivo di cui disponga.

ART. 60 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

TITOLO IV°

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 61 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

ART. 62 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Generale provvede in particolare:
 - a dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza tra aree funzionali e settori diversi;
 - a promuovere l'esame collegiale con i dirigenti sui problemi concernenti aree funzionali o settori diversi;
 - all'emanazione di direttive per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente e all'adozione di atti organizzativo-gestionali di interesse generale per la struttura comunale;
 - alla verifica dell'attività dei dirigenti con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - a proporre od adottare, a seconda dei casi, le misure afferenti alla responsabilità amministrativa nei confronti dei dirigenti;
 - a presiedere le commissioni di concorso per la copertura dei posti di dirigente.
2. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
3. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

ART. 63 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Per l'accesso al suddetto posto è necessario il possesso di tutti i requisiti di legge per la nomina a Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nel l'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Spettano al Vice Segretario, inoltre, i compiti di direzione e titolarità di un settore amministrativo definito con l'ordinamento degli uffici.

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

ART. 64 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune assume a fondamento della propria organizzazione i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione ed ispira la propria azione complessiva ai principi di professionalità e responsabilità che favorisce mediante iniziative rivolte a valorizzare e ad accrescere le risorse umane disponibili.
L'esercizio dei diritti sindacali del personale viene riconosciuto e garantito in conformità alle disposizioni legislative ed agli accordi collettivi nazionali che disciplinano la materia.

ART. 65 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con apposito regolamento vengono disciplinati:
 - a) la dotazione organica dell'Ente;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente;
 - e) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale e i dirigenti;
 - f) le modalità per l'attuazione di collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità in base a convenzioni a termine e per il conseguimento di obiettivi determinati.

Con lo stesso regolamento vengono disciplinati il servizio di notificazione degli atti, avuto riguardo alla normativa vigente, e la gestione dell'albo pretorio comunale.

3. La responsabilità e le sanzioni disciplinari, nonché il relativo procedimento si conformano ai principi enunciati nell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle disposizioni portate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 66 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI

1. L'apposito regolamento di cui al precedente articolo dovrà essere ispirato a principi che prevedono il decentramento decisionale con delega sistematica di responsabilità verso il basso e diritto di firma collegato a precisi compiti decisionali autonomi assegnati ai vari livelli funzionali.
2. La struttura organizzativa è intesa come unità integrata all'interno della quale si compongono e si organizzano fini diversi.
3. La struttura, pertanto, presenterà la seguente articolazione:

- a) SETTORE: struttura organizzativa che sovrintende, coordina e controlla l'azione amministrativa e/o tecnica specifica, attribuita ad uno o più servizi appartenenti ad una sola area di attività, ovvero ad aree diverse omogenee o collegate funzionalmente al fine del conseguimento di un unico obiettivo.
- b) SERVIZIO: unità organizzativa che, nell'ambito di una sola area, ovvero di aree omogenee di attività, elabora, istruisce e concretizza l'azione amministrativa e/o tecnica finalizzata alla gestione di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili.
- c) UNITA' OPERATIVA: unità di collaborazione interna che realizza l'esplicazione e/o l'esecuzione delle attività amministrative e/o tecniche attribuite al servizio in provvedimenti o atti a rilevanza interna o di erogazione di servizi alla collettività.
- d) CONFERENZA DEI DIRIGENTI: organismo ausiliario consultivo interno quale strumento di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa sia per i processi formativi in itinere dell'attività di programmi e degli indirizzi del Comune, sia per i provvedimenti definitivi al fine di verificare il rispetto delle norme e l'effetto ed il successo dell'azione realizzata rispetto agli obiettivi.

I DIRIGENTI

ART. 67 - FUNZIONE DIRIGENZIALE

- 1. La funzione dirigenziale è rivolta ad attuare i programmi di sviluppo economico e sociale in conformità degli indirizzi politico-amministrativi formulati dagli organi elettivi dell'ente.
- 2. L'attribuzione delle competenze ai dirigenti deve conformarsi al principio della distinzione tra funzione politico-amministrativa e funzione dirigenziale, in forza del quale spettano agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo ed ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 68 - COMPITI DEI DIRIGENTI

- 1. Spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei settori cui sono preposti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali.
- 2. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano - anche in contraddittorio - con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi dell'Ente, spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo di governo.
- 4. Nell'ambito delle materie di propria competenza, i Dirigenti di settore individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

5. In caso di vacanza del posto di Dirigente di Settore, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, queste possono essere transitoriamente assegnate con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
6. Il Dirigente di Settore può attribuire, ai responsabili di unità intermedie (personale inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore), compiti e funzioni proprie in caso di assenza temporanea o di impedimento.
7. I provvedimenti emessi dai Dirigenti comunali rivestono la forma della "determinazione" e vengono assunti previa acquisizione del "visto" da parte del Dirigente di Ragioneria, ove occorra.
8. Le "determinazioni" sono raccolte e progressivamente numerate, nell'ambito di ciascun settore, in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il Dirigente di Settore.
9. Le "determinazioni" di cui al comma 8, contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro di cui al comma 9, sono affisse all'albo pretorio, nella sede del Comune, per 15 (quindici) giorni consecutivi e dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'albo stesso.

ART. 69 - RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune ed in base alle risorse assegnate e disponibili, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nonché dell'attività svolta dai dipendenti uffici e servizi e della gestione delle risorse ad essi affidate.
2. I dirigenti, inoltre, sono responsabili:
 - dell'osservanza da parte del personale dei doveri d'ufficio ed in modo specifico dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato;
 - delle procedure d'appalto e di concorso cui hanno presieduto;
 - degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni;
 - del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi a mente della L. 7/8/90 n. 241.

ART. 70 - INCARICHI DI DIRIGENZA

1. Il Sindaco, con provvedimento motivato, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali tenuto conto del curriculum e della specifica professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione previsti in dotazione organica può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, nei limiti di legge, la quota, degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato inoltre stabilisce i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati gli indicati contratti ;
3. Al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, possono essere stipulati nei limiti di legge contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve stabilire i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati gli indicati contratti” ;

ART. 71 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata, che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.
3. Gli incarichi di collaborazione esterna sono attribuiti e definiti dal Sindaco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del t.u. 267/2000, nonchè dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TITOLO V°
FINANZA - CONTABILITA'
CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 72 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La relazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 73 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
5. Il programma viene approvato contemporaneamente al bilancio annuale.

ART. 74 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura all'ufficio tributi del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 75 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 76 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando attraverso apposito ufficio la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale individua nel dirigente di ragioneria il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 77 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del T.U. n. 267/2000.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal 3° co. del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

ART. 78 - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

ART. 79 - APPALTI E CONTRATTI: PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, formulata in conformità al disposto di cui all'art. 192, comma 1, del t.u. 267/2000.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.

ART. 80 - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE: FINALITA'

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

ART. 81 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria del Comune viene gestito da un istituto di credito o da altro soggetto abilitato per legge, che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. L'affidamento del servizio viene disposto mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità ed il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio comunale, che ne fissa, tra l'altro, la durata da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune può provvedere a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VI°

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 82 - SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 82 bis - GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A RILEVANZA ECONOMICA

1. Nel rispetto delle specifiche discipline di settore e della vigente normativa, la gestione dei servizi comunali a rilevanza economica può avvenire mediante conferimento della titolarità del servizio:
 - a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa interna e comunitaria in tema di tutela della concorrenza;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che il Comune e gli eventuali altri enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune e con gli eventuali altri enti pubblici che la controllano.
2. La gestione dei servizi di cui al presente articolo può essere affidata direttamente anche a società di capitali partecipate da società di cui il Comune e/o altri enti pubblici detengano la totalità del capitale sociale, purchè l'ente comunale eserciti, attraverso misure idonee, un adeguato potere di verifica sulla gestione delle società individuate per l'affidamento del servizio.
3. L'oggettiva impossibilità o non convenienza di individuare il socio privato tramite procedure di evidenza pubblica deve essere motivata con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 82 ter - GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi comunali privi di rilevanza economica che il Comune ritenga di gestire mediante affidamento diretto sono conferiti a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;

- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che il Comune e gli eventuali altri enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune e con gli eventuali altri enti pubblici che la controllano;
 - d) società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa interna e comunitaria in tema di tutela della concorrenza;
 - e) associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
2. L'oggettiva impossibilità o non convenienza di individuare il socio privato tramite procedure di evidenza pubblica deve essere motivata con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 83 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 84 - LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono adeguate motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare in concessione la gestione di servizi pubblici comunali.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 85 - LE AZIENDE SPECIALI

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione vengono nominati dal Sindaco, sulla scorta degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale in materia di nomina e di designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
7. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
8. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

ART. 86 - LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione, si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, che approva il regolamento di gestione.

ART. 86 bis - ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

1. Le associazioni e le fondazioni costituite o partecipate dal Comune sono soggetti di diritto privato regolate dalle norme del codice civile e dalle disposizioni previste per specifici settori. Esse conseguono il riconoscimento della personalità giuridica secondo le modalità previste dal D.P.R. 361/2000.
2. Soci delle associazioni e delle fondazioni di cui al presente articolo possono essere sia soggetti pubblici che privati.

ART. 87 - LE SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Per la gestione di servizi pubblici locali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed appropriata organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la

costituzione o aderire a società per azioni o a responsabilità limitata secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento vigente.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo societario sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
4. I rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale dell'organismo societario sono nominati dal Sindaco.
5. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La scelta dei soci privati avviene di norma tramite procedure di evidenza pubblica.

TITOLO VII°

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 88 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, secondo le modalità operative di cui all'art. 30, comma 4, del t.u. 267/2000.

ART. 89 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

ART. 90 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o

sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 gg., a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII°

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

ART. 91 - COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale:
 - a) servizi di anagrafe;
 - b) " di stato civile;
 - c) " elettorali;
 - d) " di leva militare;
 - e) " di statistica;
 - f) altri servizi di competenza statale affidati ai Comuni con disposizioni legislative di carattere generale.

ART. 92 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente sovrintende, a norma dell'art. 54 del t.u. 267/2000, allo svolgimento dei servizi di competenza statale cui attendono gli uffici comunali preposti.
La sovrintendenza concerne l'adozione di tutti i provvedimenti diretti a garantire la puntuale ed efficace attuazione delle norme che disciplinano i servizi di competenza statale e nella rimozione dei problemi che si frappongono al raggiungimento di tale obiettivo.
Per l'assolvimento delle proprie funzioni di ufficiale di governo in ordine ai servizi di competenza statale, il Sindaco si avvale dei responsabili e del personale degli uffici preposti.

ART. 93 - REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI

1. La formulazione dei regolamenti previsti dall'art. 89 del t.u. 267/2000 tiene conto delle funzioni e competenze del Comune, nonché dei servizi di competenza statale gestiti dal Comune.
I servizi di competenza statale gestiti dal Comune sono espletati da appositi uffici ricompresi in una struttura organizzativa specifica collocata al massimo livello di responsabilità funzionale.

ART. 94 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA

1. Nei servizi di competenza statale gestiti dal Comune la competenza certificativa viene esercitata secondo le disposizioni contenute nelle fonti normative che disciplinano le singole materie.

TITOLO IX°

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 95 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- 2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio susseguentemente all'espletamento positivo del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo.
- 4) Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- 5) Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.